

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPRReg. 22/11/2013, n. 0220/Pres. (B.U.R. 4/12/2013, n. 49).

Modifiche approvate dal DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (B.U.R. 24/6/2015, n. 25).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Interventi finanziabili
Art. 4	Strutture competenti
Art. 5	Presentazione delle domande
Art. 6	Spese ammissibili, limiti di spesa e contributo concedibile
Art. 7	Istruttoria delle domande
Art. 8	Divieto di cumulo dei contributi
Art. 9	Criteri di riparto delle risorse finanziarie
Art. 10	Criteri di priorità, formazione della graduatoria
Art. 11	Concessione dei contributi
Art. 12	Liquidazione ed erogazione dei contributi, rendicontazione
Art. 13	Ispezioni e controlli
Art. 14	Revoca del contributo
Art. 15	Rinvii
Art. 16	Norme transitorie
Art. 17	Abrogazioni
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla messa a norma degli impianti tecnologici secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) o al conseguimento del risparmio energetico secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

Art. 2 (Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili nei quali abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la conservino fino all'erogazione del contributo.
2. Lo stesso proprietario o comproprietario, in relazione allo stesso immobile e alla medesima tipologia di intervento ⁽¹⁾, può beneficiare per una sola volta del finanziamento previsto dall'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 17/2008.
3. In caso di decesso del richiedente, possono subentrare nella posizione dell'intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, il comproprietario oppure l'erede, purché già residenti nell'alloggio oggetto dell'intervento all'atto della domanda originaria.

(1) Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPR n. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 3 (Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili, agli effetti del presente regolamento, gli interventi di manutenzione straordinaria come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), limitatamente ad una o più delle seguenti tipologie:
 - a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell'energia elettrica;
 - b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all'ottimizzazione dei consumi energetici;
 - c) installazione di impianti solari termici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti;
 - e) installazione di impianti geotermici;
 - f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell'abitazione e relativo eventuale adeguamento dell'impianto;
 - g) realizzazione dell'isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del sottotetto;

- h) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali;
- i) sostituzione di serramenti.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 4
(Strutture competenti)

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi, alla ricezione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi, nonché agli eventuali sopralluoghi sono demandati alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Edilizia⁽¹⁾, Servizio Edilizia.

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente con raccomandata o posta elettronica certificata alle strutture individuate dal bando, secondo le modalità ed entro i termini in esso stabiliti, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sul modello allegato al bando stesso, recante obbligatoriamente, a pena di archiviazione ⁽¹⁾:

- a) i dati identificativi del soggetto richiedente e del bene immobile oggetto dell'intervento proposto;
- b) l'individuazione dell'intervento;
- c) la spesa prevista per l'intervento comprensiva di IVA, di importo non inferiore a 3.000,00 euro.

2. Nel caso di immobile in comproprietà, la domanda è contestualmente presentata dai comproprietari aventi titolo al contributo con l'assenso degli altri.

(1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 6
(Spese ammissibili, limiti di spesa e contributo concedibile)

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nell'importo non superiore a 10.000,00 euro.

2. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali allacciamenti, IVA inclusa e degli eventuali oneri di progettazione generali e di collaudo, compresa la redazione dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile, di importo complessivo non inferiore⁽¹⁾ a 3.000,00 euro, sostenute dopo la presentazione della domanda.

3. Gli oneri di progettazione generali e di collaudo di cui al comma 2 sono definiti dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), e sono computati nella misura massima del 12 per cento calcolata sulla base imponibile dei lavori e delle forniture.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, come stabilito dall' articolo 31 della legge regionale 7/2000.

(1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 7 (Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia presentata per un intervento non ammissibile o sia incompleta, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 8 (Divieto di cumulo dei contributi)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità.

1 bis. La realizzazione degli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 3, aventi le caratteristiche tecniche che consentono il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui al Decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente, comporta l'esplicita rinuncia da parte del beneficiario a rilasciare a soggetti non individuati dall'Amministrazione regionale, dichiarazioni utili per la certificazione dei risparmi derivanti dall'intervento (certificati bianchi) con riferimento agli interventi realizzati.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 9

(Criteri di riparto delle risorse finanziarie)

1. Il 30 per cento delle risorse disponibili è destinato a finanziare gli interventi con una spesa prevista tra 3.000,00 euro e 6.000,00 euro; il restante 70 per cento è destinato a finanziare gli interventi con spesa superiore.
2. Qualora la quota destinata ad una delle due partizioni delle risorse non venga interamente utilizzata, la parte residua è assegnata all'altra.

Art. 10

(Criteri di priorità, formazione della graduatoria)

1. Le graduatorie sono formate dando priorità alle domande che raggiungono il maggior punteggio, secondo i seguenti criteri:
 - a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell'energia elettrica: 6 punti
 - b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all'ottimizzazione dei consumi energetici: 5 punti;
 - c) installazione di impianti solari termici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009: 3 punti;
 - d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti: 4 punti;
 - e) installazione di impianti geotermici: 7 punti;
 - f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell'abitazione e relativo eventuale adeguamento dell'impianto: 8 punti;
 - g) realizzazione dell'isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del sottotetto: 10 punti;
 - h) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali: 12 punti;
 - i) sostituzione di serramenti: 9 punti;
 - j) realizzazione di almeno uno degli interventi di cui alle lettere precedenti, con caratteristiche tecniche che consentano il rilascio di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi): 8 punti.⁽¹⁾
2. A parità di punteggio viene data priorità alle domande ordinate in base ai seguenti criteri sussidiari:
 - a) minore importo di spesa complessiva prevista;
 - b) maggior numero di interventi;
 - c) data e ora di spedizione della domanda;
 - d) sorteggio.⁽²⁾
3. Le graduatorie hanno⁽³⁾ validità sino al 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo all'emissione del Bando. Qualora si rendano disponibili nuove

risorse, in applicazione del comma 49 bis dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, la validità della graduatoria può essere prorogata con provvedimento del Direttore del Servizio edilizia.⁽⁴⁾

4. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 3, sono archiviate.

5. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto all'articolo 5, comma 1, con l'atto di prenotazione delle risorse, sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
- b) la graduatoria delle domande finanziate con il 30 per cento delle risorse disponibili e quella delle domande finanziate con il restante 70 per cento delle risorse disponibili;
- c) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

6. Le graduatorie e l'elenco sono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione regionale.

-
- (1) Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)
 - (2) Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)
 - (3) Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)
 - (4) Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 11 (Concessione dei contributi)

1. Entro centoventi giorni dalla data dell'approvazione della graduatoria, le strutture competenti provvedono alla concessione dei contributi fissando, altresì, il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione da parte del beneficiario, per la presentazione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute.⁽¹⁾

2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, la struttura competente può concedere, per una sola volta,⁽²⁾ una proroga del termine di rendicontazione.

3. In caso di rinuncia al contributo o di revoca, si procede allo scorrimento delle graduatorie.

-
- (1) Comma sostituito da art. 1, c.1, DPRReg. 22/11/2013, n. 0220/Pres. (B.U.R. 4/12/2013, n. 49).
 - (2) Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 12 (Liquidazione ed erogazione dei contributi, rendicontazione)

1. La liquidazione del contributo è disposta sulla base della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento, la cui documentazione di spesa sia intestata a tutti i beneficiari⁽¹⁾, per un importo non superiore od inferiore al 20 per cento della spesa complessiva dichiarata in domanda e comunque non inferiore all'importo minimo di 3.000,00 euro.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto beneficiario presenta alla struttura competente, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, una dichiarazione, contenente la rinuncia prevista dall'articolo 8, comma 1 bis e attestante, in particolare, l'avvenuta esecuzione dei lavori nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché la residenza nell'alloggio. Tale dichiarazione, redatta sul modello allegato al bando, è⁽²⁾ corredata dalla seguente documentazione di rendicontazione della spesa:

- a) la copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, quietanzata per l'importo dei lavori, delle forniture e relativa posa in opera, comprensiva degli eventuali allacciamenti e degli eventuali oneri di progettazione generali e di collaudo di cui all'articolo 6, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso, resa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- b) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale Sviluppo Economico 37/2008;
- c) copia dell'attestato di prestazione energetica, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) ad i);⁽³⁾
- d) la dichiarazione dell'Amministratore del condominio relativa alla quota di spesa dovuta dal proprietario calcolata sulla base delle fatture inerenti l'intervento effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio e all'avvenuto pagamento della stessa;
- d bis) dichiarazione di un tecnico abilitato, redatta sulla base del modello allegato al bando, per gli interventi per i quali sia stato richiesto il punteggio aggiuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera J), attestante la loro realizzazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche che consentono il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui al Decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente.⁽⁴⁾

(1) Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

(2) Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

(3) Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

(4) Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 13 *(Ispezioni e controlli)*

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate su un campione del 5 per cento degli interventi realizzati con il beneficio regionale per anno di riferimento, individuati mediante sorteggio.

Art. 14
(*Revoca del contributo*)

1. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione ai sensi dell'articolo 11 comma 1;
 - b) nel caso in cui le spese documentate dalle fatture prodotte in sede di rendicontazione non comprendano la posa in opera o⁽¹⁾ non siano riconducibili alla realizzazione dell'intervento finanziato, individuato dalla domanda e dal relativo decreto di concessione;
 - c) nel caso in cui la documentazione di spesa risulti superare il limite stabilito dall'articolo 12, comma 1 o non sia rispettato quanto stabilito dall'articolo 8;⁽²⁾
 - d) nel caso in cui la spesa ammissibile complessiva effettivamente sostenuta risulti inferiore a 3.000,00 euro;
 - e) nel caso in cui la documentazione di spesa non sia intestata a tutti i beneficiari o sia intestata a soggetti diversi dal beneficiario;⁽³⁾
- e bis) nel caso in cui l'intervento realizzato non corrisponda alle caratteristiche tecniche poste a fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto all'articolo 10, comma 1, lettera J).⁽⁴⁾

-
- (1) Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)
 - (2) Lettera sostituita da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)
 - (3) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)
 - (4) Lettera aggiunta da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/6/2015, n. 115/Pres. (BUR 24/6/2015, n. 25)

Art. 15
(*Rinvii*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16
(*Norme transitorie*)

1. Ad esclusione degli articoli 2 comma 3, 6 commi 2 e 3, 12 comma 1 e 14 comma 1 lettere c) e d), il presente regolamento non si applica ai procedimenti contributivi in corso

alla data della sua entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2009 n. 134/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa).

Art. 17
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 134/Pres./2009.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.